

NOTA INFORMATIVA 22/2024:

IL CONCORDATO PREVENTIVO 2024-25 E LA SANATORIA 2018-22

I titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o al regime forfetario possono impegnarsi a conseguire per il 2024 e 2025 un reddito predeterminato dall’Agenzia delle entrate, col vantaggio di non pagare imposte sull’eventuale maggior reddito effettivo. I soggetti ISA che aderiscono al concordato possono inoltre accedere, con un costo contenuto, ad una sanatoria per gli anni 2018-2022. Questo è l’assetto (forse) definitivo del concordato preventivo biennale dopo la L. 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione del DL 113/2024 (c.d. decreto “Omnibus”) che lascia inalterati i ristretti tempi di adesione (31 ottobre).

1. Le esclusioni

Non sono ammessi al concordato preventivo biennale i soggetti:

- a) esclusi dagli ISA nel 2023 (es. inizio dell'attività o ricavi o compensi superiori a € 5.164.569) o, se forfetari, al primo anno di attività;
- b) con debiti tributari o previdenziali definitivi (in base a sentenza passata in giudicato o non più impugnabili) pari o superiori a 5.000 euro;
- c) che hanno omesso la dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti al biennio;
- d) condannati per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio;
- e) che hanno conseguito nel 2023 redditi esenti o esclusi superiori al 40% del reddito;
- f) interessati, nel 2024, da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche alla compagine sociale (relative a società di persone o associazioni professionali).

2. La proposta

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il software per la comunicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, dei dati necessari, insieme alle informazioni già nella sua disponibilità, per la proposta di concordato, elaborata istantaneamente attraverso i seguenti passaggi: misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia; valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi tre periodi d'imposta; confronto con i valori di riferimento settoriali; rivalutazione del reddito (tanto più elevata quanto più basso è il punteggio ISA) con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 (in relazione al quale il maggiore reddito elaborato dal software è ridotto del 50%) e 2025.

Con la proposta, l'AdE individua il reddito della gestione ordinaria ("reddito concordato") per i periodi d'imposta 2024 e 2025 (solo 2024 per i forfetari). Il reddito concordato deve poi essere rettificato delle poste considerate straordinarie, ovvero: i) in aumento, delle plusvalenze su beni strumentali, delle sopravvenienze attive e della quota imponibile dei dividendi; ii) in diminuzione, delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive nonché delle perdite su crediti.

Con l'accettazione della proposta (entro il 31 ottobre 2024 in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi), il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito ai fini Ires o Irpef e Irap elaborato dal software, fatte salve le modifiche in aumento e in diminuzione derivanti dalle suindicate poste straordinarie. Le imprese potranno inoltre dedurre da tale risultato le eventuali perdite pregresse, tenendo però conto che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore ad euro 2.000.

Per i forfetari il reddito proposto non potrà essere influenzato da variazioni in aumento o diminuzione.

Il reddito concordato varrà anche ai fini previdenziali, fatta eccezione per i contributi dovuti alle Casse di previdenza autonome, da calcolare sempre sul reddito effettivo.

Il contribuente ha possibilità di optare per una tassazione sostitutiva dell'Irpef o dell'Ires, per uno o entrambi gli anni, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, rettificato delle suindicate poste straordinarie, applicando un'aliquota del 10%, per i contribuenti con punteggio ISA superiore a 8; del 12%, se il punteggio è compreso tra 6 e 8; del 15%, se il punteggio ISA è inferiore a 6; del 10% (o 3% se nuova attività) per i forfetari. Saranno invece soggetti ad imposizione ordinaria l'importo corrispondente al reddito 2023 e le rettifiche nette straordinarie da apportare al 2024 e 2025, al netto di eventuali perdite fiscali pregresse.

Il concordato non ha rilevanza a fini IVA che resta pertanto applicata e dovuta in modo ordinario.

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato in base ai redditi concordati; per il solo 2024, se l'acconto è versato in due rate, la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie; per la seconda occorrerà sommare, a quanto già quantificato con il metodo tradizionale, il 10% per l'Irpef/Ires (3% nel caso di attività iniziata nel 2023) e il 3% per l'Irap, della differenza fra il maggior reddito calcolato sulla base del concordato e quello determinato con il metodo storico depurato dalle componenti straordinarie.

Allo scadere del biennio 2024-2025 l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta relativa al biennio

successivo, fermi restando i requisiti di accesso e l'assenza di cause di esclusione.

3. I benefici

I soggetti in regime di concordato preventivo biennale non possono essere sottoposti ad accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette a meno che, per effetto di accessi, ispezioni, verifiche o invio di questionari, non scaturisca un avviso di accertamento idoneo a determinare la decadenza dal concordato (reddito superiore al 30% rispetto ai ricavi dichiarati). Inoltre, si applicano tutte le agevolazioni previste dal regime premiale ISA, ovvero l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni o della garanzia di rimborso Iva, l'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e l'anticipazione di un anno del termine di decadenza per l'accertamento, anche ai fini dell'Iva, fatta eccezione per la penalizzazione derivante dalla proroga al 31.12.2025 dei termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2024. Infine, è previsto che "l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".

4. Le cause di cessazione

Il concordato cessa di produrre effetti per quei contribuenti che realizzano redditi inferiori del 30% rispetto a quelli concordati, in presenza di specifiche circostanze eccezionali, quali eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; liquidazione ordinaria o giudiziale; cessione in affitto dell'unica azienda; sospensione dell'attività o la sospensione della professione. Le suddette circostanze, se determinanti una sospensione temporanea dell'attività, possono dar luogo ad un adeguamento della proposta di concordato con una riduzione del 10% (sospensione tra 30 e 60 giorni); del 20% (sospensione tra 60 e 120 giorni) o del 30% (sospensione superiore a 120 giorni) del reddito.

Inoltre, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui il contribuente cessa o modifica l'attività (con applicazione di un nuovo ISA), aderisce al regime forfetario, sia interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o (relativamente a società di persone o associazioni) da modifiche della compagine sociale o dichiara ricavi o compensi superiori a 7.746.853 euro (se soggetto agli ISA) o 150.000 (se forfetario).

5. Le cause di decadenza

Il contribuente decade dal concordato, che cessa di avere effetto per entrambi i periodi di imposta, nei seguenti casi (restando comunque dovute le imposte determinate in base ai redditi concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti):

- a) determinazione di un maggior reddito ai fini Irpef/ Ires o Irap, per un importo superiore al 30% ai ricavi dichiarati: i) nel 2023, 2024 o 2025, in caso di accertamento analitico (ricavi non dichiarati o costi non deducibili), precluso quello analitico-induttivo, o ii) nel 2023 per effetto dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato o della modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi;
- b) commissione di violazioni di non lieve entità (es. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi);
- c) emersione di debiti tributari o contributivi definitivi pari o superiori a 5.000 euro;
- d) a seguito di controllo automatico (avviso bonario) risulta l'omesso versamento delle somme derivanti

dall'applicazione del concordato biennale.

6. Conclusioni

L'adesione al concordato deve essere finalizzata entro il 31 ottobre, così che i contribuenti forfetari, che devono assumere l'impegno per il solo 2024, saranno in grado di decidere sulla base di previsioni presumibilmente fondate, mentre i contribuenti ISA aderiranno solo in caso di ragionevole certezza di conseguire redditi superiori anche nel 2025. Oltre a questi casi di palese convenienza, la valutazione sull'adesione al concordato deve anche considerare che gli effetti di errate previsioni possono essere attenuati applicando la ridotta imposta sostitutiva ai maggiori redditi rispetto al 2023 nonché la copertura (pur se non integrale) dagli accertamenti. Allo stesso tempo, occorre tener conto dell'irrelevanza ai fini iva e degli elevati rischi di decadenza.

7. La sanatoria

I soggetti ISA aderenti al concordato biennale possono beneficiare di una sanatoria (impropriamente definita "ravvedimento speciale") per i periodi d'imposta 2018-2022, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires/addizionali calcolata su una base imponibile (a cui sarà applicata anche l'Irap) costituita dalla differenza tra il reddito dichiarato e il valore dello stesso incrementato di una percentuale parametrata al punteggio ISA del 2023: 5% in caso di punteggio pari a 10; 10% se compreso tra 8 e 10; 20% se compreso tra 6 e 8; 30% se compreso tra 4 e 6; 40% se compreso tra 3 e 4; 50% in caso di punteggio inferiore a 3.

Anche l'imposta sostitutiva è graduata a seconda del punteggio ISA nel singolo periodo d'imposta: 10%, con punteggio pari o superiore a 8; 12%, se pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 15%, se inferiore a 6.

Per i periodi di imposta 2020 e 2021, tenuto conto della pandemia da Covid-19, le aliquote dell'imposta sostitutiva e dell'Irap (3,9%, ridotta in alcune regioni) sono diminuite del 30%. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il 31.3.2025, oppure, partendo dalla medesima data, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale. Nei confronti degli aderenti alla sanatoria sono inibite le rettifiche al reddito d'impresa o di lavoro autonomo a meno che non si verifichi una causa di decadenza dal concordato biennale, l'applicazione di una misura cautelare o la notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al Lgs. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d'imposta.

Per tali motivi, l'adesione alla sanatoria comporta, in relazione alle annualità interessate, la proroga dei termini di accertamento al 31 dicembre 2027. Un provvedimento attuativo preciserà i termini e le modalità per esercitare le opzioni alla sanatoria.

14 ottobre 2024

prorevis auditing s.r.l.